

LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 17-07-1987 PROVINCIA DI BOLZANO

Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 34
del 28 luglio 1987

*Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:*

I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

(1) La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla selvaggina e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo.

ARTICOLO 2

Fauna selvatica

(1) Per fauna selvatica si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

(2) La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.

ARTICOLO 3

Tutela

(1) Per tutela della fauna si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell' economia agricola e forestale.

(2) Essa comprende il diritto ed il dovere di aver cura della selvaggina, di favorirne lo sviluppo, di garantirne l' habitat e di impedirne ogni disturbo.

(3) La Giunta provinciale predisporre studi e può adottare provvedimenti volti al mantenimento, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti di vita naturali della selvaggina attenendosi ai criteri fissati dall' Osservatorio scientifico provinciale, di cui al successivo comma, per il mantenimento dell' equilibrio delle specie rare e delle specie con habitat particolari nel territorio provinciale.

(4) L' Osservatorio scientifico è organo di consulenza tecnico - scientifica dell' amministrazione provinciale ed ha sede presso gli uffici dell' amministrazione medesima.

(5) L' Osservatorio scientifico è costituito da 5 membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Esso è composto da:

a) un rappresentante dell' Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

b) un funzionario provinciale addetto all' Ufficio caccia e pesca appartenente almeno al VII livello funzionale;

c) tre esperti in materia di fauna selvatica oppure biologia della selvaggina designati dall' assessore competente.

(6) I membri dell' Osservatorio restano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e il presidente dell' Osservatorio scientifico viene nominato dalla Giunta provinciale.

(7) La segreteria dell' Osservatorio è assicurata da un funzionario dell' amministrazione provinciale.

ARTICOLO 4

Specie cacciabili e periodi di caccia

(1) E' vietato uccidere, catturare, detenere e

commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per quanto disposto dalla presente legge.

(2) Appartengono alle specie cacciabili:

I. Selvaggina da pelo:

a) ungulati: capriolo, camoscio, cervo, muflone, daino, cinghiale;

b) lagomorfi: lepre comune, lepre bianca, coniglio selvatico;

c) roditori: marmotta;

d) predatori: volpe, tasso martora, faina, ermellino;

II. selvaggina da piuma:

a) galliformi: maschio del gallo cedrone, maschio del fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, quaglia, fagiano;

b) columbiformi: colombaccio;

c) anseri: germano reale, marzaiola, alzavola;

d) alettoridi: folaga;

e) limicoli: beccaccia;

f) uccelli canori: merlo, tordo sassello, cesena.

(3) Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito preliminarmente il parere del Comitato caccia e dell' osservatorio scientifico provinciale di cui al precedente art. 3, l' elenco di cui al precedente comma può essere modificato o integrato, nel rispetto della legislazione nazionale concernente l' attuazione delle direttive CEE e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di estendere la caccia su specie che, aumentando eccessivamente, pregiudichino in modo notevole l' agricoltura, la selvicoltura, la piscicoltura o la consistenza della fauna selvatica.

(4) Nel territorio della provincia di Bolzano l' esercizio della caccia è consentito dal 1° settembre al 31 dicembre, per non più di tre giorni alla settimana e da un' ora prima del sorgere del sole fino ad un' ora dopo il tramonto.

(5) Il Comitato caccia provvede all' emanazione del calendario venatorio entro il 30 aprile di ogni anno. Il calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne è data diffusione nei modi disposti dal Comitato caccia.

(6) Il calendario venatorio fissa i periodi di caccia per le singole specie di selvaggina di cui al secondo comma del presente articolo.

(7) In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Comitato caccia, per motivi di selezione biologica e per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, può derogare al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui al quarto comma nonchè anticipare l' inizio della pratica venatoria per le specie regolamentate con gli specifici piani di abbattimento di cui al successivo art. 27; può inoltre autorizzare la caccia ai mammiferi predatori, specificandone i mezzi, tempi e modalità, previo parere dell' osservatorio scientifico provinciale.

(8) Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono un prelievo costante e regolare, il Comitato caccia può, nelle riserve in cui viene accertata

una consistenza soddisfacente, autorizzare la caccia allo stambecco limitandola ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza stessa della medesima.

(9) Il Comitato caccia sentito l' Osservatorio scientifico provinciale, nel calendario venatorio determina, ai sensi e per i motivi di cui all' art. 9 della direttiva 79/ 409 CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel secondo comma del presente articolo che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento.

II **REGIME DI CACCIA**

ARTICOLO 5

Territori di caccia

(1) Nell' ambito del territorio della provincia di Bolzano e salvo quanto stabilito dall' art. 11 della presente legge, l' esercizio della caccia è consentito solamente a chi è titolare di un permesso di caccia per la relativa zona. A tale scopo, tutta la superficie della provincia di Bolzano viene suddivisa nei seguenti territori di caccia:

- a) riserve di diritto;
- b) riserve private di caccia;
- c) oasi di protezione;
- d) bandite.

ARTICOLO 6

Riserve di diritto

(1) Sono costituite le riserve di diritto elencate nell' allegato alla presente legge.

ARTICOLO 7

Suddivisione ed unione di riserve di diritto

(1) Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico - amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell' esercizio venatorio, il Presidente della Giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito il Comitato caccia, apportare modifiche al numero ed all' estensione delle riserve di diritto contenute nell' allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto.

(2) Le riserve di diritto possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 2.000 ettari.

(3) In caso di suddivisioni i confini delle istituende riserve devono essere stabiliti possibilmente in corrispondenza a incontestati confini catastali, comunali o frazionali, oppure secondo altri criteri giustificabili sotto l' aspetto orografico e venatorio.

(4) I provvedimenti di cui al precedente primo comma, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) In caso di suddivisione il permesso di caccia per la riserva suddivisa vale solamente per la neocostituita riserva ricadente nella parte del territorio comunale, in cui il titolare del permesso ha la residenza anagrafica.

(6) I titolari di permessi di caccia non residenti nella suddivisa riserva devono comunicare per iscritto all' Associazione di cui all' art. 23 della presente legge, in quale neocostituita riserva intendono esercitare la caccia. Qualora la predetta comunicazione non pervenga all' Associazione nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione di cui al quarto comma, questa provvede ad assegnarli ad una delle neocostituite riserve tenendo conto della consistenza della fauna selvatica, del numero dei cacciatori e della superficie disponibile.

(7) In caso di fusione di due o più riserve in una unica riserva i permessi di caccia dei titolari delle riserve riunite valgono per tutto il territorio della neocostituita riserva.

ARTICOLO 8

Riserve private di caccia

(1) Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all' entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, possono essere rinnovate di volta in volta dal Comitato caccia per un periodo di 6 anni, sempre che la riserva sia stata amministrata regolarmente.

(2) All' atto del rinnovo della concessione i termini estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonchè , con il consenso del proprietario e per la formazione di confini di caccia tecnicamente più adatti o facilmente individuabili nel territorio, anche terreni confinanti possono essere aggregati alla riserva o tolti dalla stessa, operando arrotondamenti di superficie fino ad un massimo del 5%. La riserva privata di caccia è gestita dai proprietari del terreno o dai suoi possessori, secondo le condizioni contenute nell' atto di concessione. In particolare devono essere garantite una costante ed efficace vigilanza nel territorio di caccia, nonchè la delimitazione dei confini con idonee tabelle perimetrali.

(3) Il rinnovo delle concessioni di riserve private di caccia può essere negato e la concessione può essere revocata, qualora la gestione risulti contrastante con le disposizioni vigenti in materia di caccia o per il mancato pagamento della tassa di concessione oltre 90 giorni dalla diffida.

(4) La revoca è disposta con decreto del presidente del Comitato caccia, su proposta del Comitato stesso. In caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione, il territorio della riserva privata di caccia viene aggregato alla o alle riserve di diritto confinanti come indicato nell' allegato alla presente legge.

(5) Le riserve private di caccia esistenti all' entrata in vigore della presente legge sono specificate per estensione e denominazione nell' elenco allegato alla presente legge.

(6) Le riserve private di caccia possono essere date in subconcessione dal titolare della concessione.

I relativi atti diventano efficaci con l' approvazione da parte del presidente del Comitato caccia.

(7) Ove il rinnovo della concessione di una riserva privata di caccia venga richiesto da più proprietari di terreni, deve essere nominato un rettore, quale unico responsabile verso l' autorità . Possono nominare un rettore anche quei titolari di concessioni che non intendono nè gestire di persona la riserva privata di caccia nè darla in subconcessione. La nomina del rettore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto al Comitato caccia.

ARTICOLO 9

Oasi di protezione

(1) Nelle oasi di protezione l' esercizio della caccia è vietato. Il Comitato caccia, sentito l' Osservatorio scientifico provinciale, può consentire, per motivi biologici e naturalistici e per limitare i danni alle colture agricole e boschive, l' abbattimento di determinate specie di cui all' art. 4.

(2) Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, 13 agosto 1973, n. 27, e 11 giugno 1975, n. 29.

(3) I territori demaniali affidati all' Azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria.

ARTICOLO 10

Bandite

(1) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l' Associazione di cui all' art. 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.

(2) Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla selvaggina.

(3) Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell' estensione del parco, apportata ai sensi dell' art. 3 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all' art. 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.

ESERCIZIO DI CACCIA

ARTICOLO 11

Esercizio di caccia

(1) Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all' abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l' impiego dei mezzi di cui all' art. 14.

(2) Ogni altro modo di abbattere o catturare selvaggina è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

(3) E' considerato, altresì , esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o catturarla.

(4) La selvaggina abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l' ha abbattuta o catturata.

(5) La selvaggina cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del territorio di caccia cui essa è stata sottratta, mentre il rinvenimento e la presa di selvaggina morta, malata o ferita devono essere comunicati entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente che dispone in merito. Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente o trovati morti, nonchè tutte le specie selvatiche non cacciabili devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(6) La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto d' armi per uso caccia e dell' assicurazione prescritta dalle norme statali per la responsabilità civile verso terzi.

(7) Per l' esercizio venatorio è comunque necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere esibiti, a richiesta, agli agenti di vigilanza venatoria.

(8) Durante il primo anno successivo al rilascio della prima licenza di porto d' armi, il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore munito da almeno 3 anni di un permesso di caccia valido per il rispettivo territorio di caccia.

E' esclusa da tale prescrizione la caccia alla selvaggina non soggetta al piano di abbattimento di cui all' art. 27.

ARTICOLO 12

Esame venatorio

(1) Il certificato di abilitazione all' esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto d' armi

e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall' Ufficio provinciale caccia e pesca alle persone, residenti in un comune dell' Alto Adige, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l' esame venatorio.

(2) Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di possedere, con un esame suppletivo, sufficiente conoscenza delle leggi sulla caccia vigenti in provincia, nonchè sulle specie di selvaggina sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti.

(3) L' esame venatorio, nonchè quello suppletivo di cui al precedente comma, vanno sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell' Assessore competente, per la durata di cinque anni e che si compone di:

- a) un funzionario appartenente alla VIII qualifica funzionale in qualità di presidente;
- b) tre esperti in materia di caccia;
- c) due esperti in zoologia applicata alla selvaggina.

(4) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

(5) Funge da segretario della commissione un impiegato dell' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(6) La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e cioè del presidente e tre commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene assunta dal commissario più anziano.

(7) Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i compensi di cui all' art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.

(8) Le materie d' esame sono:

- a) le specie di selvaggina locale, il loro habitat e le malattie più importanti;
- b) nozioni sulla normativa vigente in materia di caccia;
- c) nozioni sulle armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) nozioni generali sulla tutela della natura e delle colture agricole forestali, sui cani da caccia e sulle tradizioni venatorie.

(9) Le modalità dell' esame vanno fissate in modo dettagliato con decreto dell' Assessore per l' agricoltura e le foreste.

ARTICOLO 13

Tesserino di caccia

(1) Il tesserino di caccia, previsto dall' art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, viene rilasciato gratuitamente dall' Ufficio provinciale caccia e pesca per eventuale esercizio di caccia fuori dal territorio provinciale.

ARTICOLO 14

Mezzi di caccia

(1) Nei territori di caccia della provincia è consentito l' uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l' uso caccia:

a) tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;

b) tutti i fucili a canna rigata, ivi compresa la carabina, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;

c) i fucili da caccia combinati, cioè a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

(2) Può essere altresì consentito l' uso di trappole a cassetta e di tagliole a ingranaggio per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dal calendario venatorio.

(3) Il titolare della licenza di porto d' armi per uso caccia è autorizzato a portare durante l' esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(4) Il Comitato caccia può apportare ulteriori limitazioni ai mezzi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15

Divieti

(1) E' vietato a chiunque:

a) l' esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l' esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall' autorità militare o dove esistono

monumenti nazionali; tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali;

c) l' esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali nonchè forestali;

d) distruggere intenzionalmente nidi e uova di selvaggina da piuma. E', inoltre, proibito raccogliere uova, nonchè prendere e detenere piccoli di selvaggina, salvo che per sottrarli a sicura morte.

In quest' ultimo caso deve essere informato entro 24 ore il gestore del territorio di caccia competente, il quale adotterà le misure del caso e comunicherà all' Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento preso. Ove non sia possibile una loro reimmissione nel territorio di caccia e nel caso in cui la selvaggina raccolta possa essere utilizzata a scopi didattici, questa, su richiesta, dovrà essere consegnata all' Ufficio provinciale caccia e pesca;

e) usare richiami vivi oppure acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

f) usare volatili vivi nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

g) usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati ed alle marmotte. Questo divieto non sussiste qualora sia richiesto un ulteriori colpo per finire l' animale ferito;

h) avvelenare selvaggina;

i) collocare ogni genere di lacci e trappole con esclusione dei mezzi di cui all' art. 14, secondo comma;

j) usare sorgenti luminose artificiali di qualsiasi genere nella cattura od uccisione della selvaggina;

k) usare ricetrasmittitori durante l' esercizio della caccia ed in particolare per scovare la selvaggina;

l) la caccia agli ungulati con l' impiego del cane segugio;

m) mettere in pericolo il bestiame al pascolo attraverso l' esercizio della caccia - in particolare di quella con i cani - ed attraverso le battute;

n) praticare la caccia usando sostanze venefiche od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti e paralizzanti;

o) ogni altro genere d' uccellazione;

p) l' uso di armi ad aria o gas compressi, nonchè l' uso del fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all' utilizzazione di non più di due colpi;

q) l' esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina, salvo restando le ipotesi di cattura e di abbattimento previste nel settimo comma dell' art. 19, nonchè nei fondi chiusi da muro, da rete metallica od altra effettiva chiusura d' altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o specchi d' acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri

3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale che sono stati recintati allo scopo di evitare danni provocati da selvaggina.

I fondi chiusi esistenti o che si intende istituire devono essere comunicati all' Ufficio provinciale caccia e pesca. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi interessati devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali;

r) l' esercizio della caccia su terreni agricoli prima e durante il raccolto, se da detto esercizio potessero derivare danni.

(2) E' fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l' uso e l' impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.

(3) Il presidente del Comitato caccia, sentito il Comitato stesso, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l' uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonchè , sentito l' Osservatorio scientifico provinciale, l' uccellazione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici.

ARTICOLO 16

Passaggio d' emergenza e di comodo e inseguimento di selvaggina

(1) Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un territorio di caccia solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un passaggio d' emergenza o di comodo può essere consentito il passaggio attraverso l' altrui riserva. Nel caso in cui fosse necessario, può essere parimenti consentita la ricerca di selvaggina colpita oltre i confini del territorio di caccia. Le modalità di utilizzo del passaggio d' emergenza e di comodo, nonchè i casi ammissibili all' inseguimento di selvaggina vengono determinati con regolamento d' esecuzione.

ARTICOLO 17

Comportamento nel territorio di caccia

(1) E' fatto divieto a coloro che non sono in possesso di alcun permesso di caccia di adescare la selvaggina e di toccare i piccoli nati, di molestare ed inseguire intenzionalmente la selvaggina.

(2) Nel caso in cui venga abbattuta della selvaggina, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del territorio di caccia competente, all' agente venatorio o agli organi di polizia forestale; in tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(3) E' fatto divieto alle persone estranee di salire su appostamenti ed altane, la costruzione dei quali è sempre subordinata al consenso del proprietario del terreno.

IV DETTENZIONE E COMMERCIO DI SELVAGGINA

ARTICOLO 18

Cattura e utilizzazione di selvaggina

(1) Il presidente del Comitato caccia, previo parere dell' Osservatorio scientifico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell' Ufficio provinciale caccia e pesca il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi.

(2) E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all' Istituto nazionale di biologia della selvaggina od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.

ARTICOLO 19

Centri di allevamento di selvaggina

(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di selvaggina le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la selvaggina a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

(2) I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l' ingresso che la fuoriuscita di selvaggina, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonchè sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale.

(3) La costruzione dei centri è subordinata all' autorizzazione del Comitato caccia, il quale, considerando le specie di selvaggina e tenuto conto della grandezza e caratteristica del recinto, determina specificatamente quale e quanta selvaggina può essere in esso tenuta semprechè il centro stesso non pregiudichi notevolmente l' esercizio venatorio nelle riserve circostanti.

(4) L' autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

(5) Le persone a cui viene accordata l' autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l' obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall' Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di selvaggina, nonchè la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all' art. 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

(6) I centri già esistenti devono essere denunciati entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge all' Ufficio provinciale caccia e pesca, il quale redige una relazione dettagliata sulle condizioni del centro da trasmettere al Comitato caccia. Il comitato caccia, tenuto conto delle esigenze socio - biologiche delle specie selvatiche, decide in conformità al terzo comma, e dispone eventualmente la chiusura del centro entro un congruo termine.

(7) Ai sensi dell' art. 15, lettera q), è vietato l' esercizio della caccia nei centri di allevamento di selvaggina. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che necessitano per motivi igienico - sanitari o socio - biologici, possono essere attuati solo da guardiacaccia oppure dal titolare dell' autorizzazione di cui al terzo comma se in presenza dell' agente di vigilanza del territorio di caccia confinante.

ARTICOLO 20

Commercio di selvaggina

(1) Il commercio di selvaggina morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza.

(2) I cacciatori hanno la facoltà di alienare selvaggina abbattuta nel rispetto della legge, qualora la provenienza della selvaggina sia documentata da un certificato di origine rilasciato dal gestore del competente territorio di caccia. Il certificato d'origine va applicato alla selvaggina per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza. L'acquirente deve conservare il certificato d'origine per almeno 6 mesi e mostrarlo agli organi di sorveglianza in caso di controlli.

(3) La Giunta provinciale può emettere prescrizioni su come deve avvenire il controllo sul commercio di selvaggina.

(4) La provenienza di selvaggina da territori fuori della provincia deve essere comprovata da fatture o da altri documenti identificativi.

ARTICOLO 21

Immissione di selvaggina

(1) L'immissione di selvaggina viva, purchè non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

(2) Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia selvaggina estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dal presidente del Comitato caccia, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria.

ARTICOLO 22

Imbalsamazione di selvaggina e conciatura

(1) Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

(2) Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di

consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all' art. 31 nei locali destinati all' imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della selvaggina imbalsamata o da imbalsamare.

(3) Selvaggina morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d' origine previsto all' art. 20.

(4) Coloro che esercitano l' attività di impagliatore o di conciatore hanno l' obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall' Ufficio provinciale caccia e pesca, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di selvaggina o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all' art. 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

(5) Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna selvaggina, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un guardiacaccia o gli organi di polizia forestale e rifiutare il lavoro richiesto.

(6) Coloro che già esercitano un' attività di cui al primo comma hanno l' obbligo di inoltrare presso l' Ufficio provinciale caccia e pesca, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la domanda per il rilascio dell' autorizzazione, corredata di una lista di quegli animali selvatici o parti di essi che al momento dell' inoltro della domanda si trovano nei locali di lavorazione, negli impianti frigoriferi ed in altri contenitori.

V **GESTIONE DELLE RISERVE DI DIRITTO**

ARTICOLO 23

Gestione delle riserve di diritto

(1) Con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all' associazione dei cacciatori - in seguito della Associazione - più rappresentativa nell' ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L' Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% dei cacciatori residenti in provincia e che contribuiscano alle spese di gestione in relazione al numero degli iscritti.

(2) Presupposto per l' affidamento della gestione delle riserve di diritto, nonché per la collaborazione nella gestione stessa, è che le associazioni istituite per atto pubblico siano state riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale associazioni venatorie a livello provinciale.

(3) L' affidamento della gestione delle riserve di diritto può essere revocato per negligenza nella gestione da parte dell' Associazione o per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di caccia. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

(4) La Giunta provinciale può concedere all' Associazione contributi fino al 70% delle spese per l' esercizio dei poteri conferitele.

(5) L' espletamento delle attribuzioni conferite all' Associazione ai sensi del primo comma viene riconosciuto quale attività di interesse pubblico.

(6) Le direttive per la gestione delle riserve di diritto vengono determinate con regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 24

Controllo di legittimità

(1) L' Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l' esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all' appartenenza della spoglia della selvaggina ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d' ingresso, nonché il contributo annuale da versare all' Associazione dai non - soci, il controllo si estende al merito.

(2) Particolari direttive per l' esercizio della caccia in singole riserve di diritto possono essere adottate dall' Associazione su proposta dell' assemblea generale dei titolari di permessi annuali della relativa riserva di diritto. Tali direttive sono soggette alla norma di cui al comma precedente.

(3) L' Associazione invia con lettera raccomandata all' Ufficio provinciale caccia e pesca il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.

Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.

(4) Le prescrizioni derivanti dalle suddette direttive devono essere comunicate per iscritto dall' Associazione ai titolari di permessi di caccia.

ARTICOLO 25

Permessi di caccia

(1) L' esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:

- a) permesso annuale;
- b) permesso d' ospite;
- c) permesso giornaliero e settimanale.

(2) Hanno diritto al permesso annuale o d' ospite quelle persone che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 11, sesto comma, e che siano residenti in territorio compreso nella relativa riserva di diritto o proprietari di una minima unità colturale, rispettivamente di una superficie boschiva o alpestre dell' estensione minima di ettari 50. La durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale, rispettivamente d' ospite, nonché il rilascio e revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto, vengono regolamentati con il regolamento di esecuzione.

(3) Per l' esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(4) I permessi di caccia non sono trasferibili.

ARTICOLO 26

Provvedimenti disciplinari

(1) Su richiesta dell' organo di gestione della riserva di diritto od in base ai verbali di infrazione redatti dagli organi di sorveglianza, possono essere adottati, da parte dell' Associazione o di una commissione da essa istituita, provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni alla legge sulla caccia ed alle prescrizioni di cui all' art. 24.

(2) La misura dei provvedimenti disciplinari, le norme di procedura per la loro applicazione e la commissione d' appello vengono determinate con il regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 27

Piano d' abbattimento e mostra dei trofei

(1) La caccia alla selvaggina ungulata, ai tetraonidi ed alla coturnice, nonchè eventuali altre specie di selvaggina specificate nel calendario venatorio, soggiace alla pianificazione degli abbattimenti.

(2) La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del territorio di caccia, di perseguire un' armonica proporzione numerica fra i sessi e una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell' agricoltura e della selvicoltura.

(3) Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell' art. 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la selvaggina ungulata abbattuta l' anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.

VI ORGANI VENATORI

ARTICOLO 28

Comitato caccia

(1) La Giunta provinciale nomina per la durata di 5 anni il Comitato caccia, composto da:

- a) l' Assessore competente in materia in qualità di presidente;
- b) il direttore dell' Ufficio provinciale caccia e pesca;
- c) un rappresentante dell' Ispettorato per l' agricoltura;
- d) un rappresentante dell' Ispettorato per le foreste;
- e) 4 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello provinciale;
- f) 2 rappresentanti dell' Unione agricoltori e coltivatori diretti;
- g) un rappresentante delle riserve private di caccia;
- h) 2 rappresentanti della Federazione Protezionisti Altoatesini;
- i) 2 esperti in zoologia applicata alla caccia ed in materia venatoria.

(2) Il Comitato caccia elegge il vicepresidente fra i membri di cui alla lettera e).

(3) I membri di cui alle lettere c), d) ed i) sono nominati su proposta dell' Assessore competente.

(4) La composizione del Comitato caccia deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale fatta salva in ogni caso la presenza di un membro appartenente al gruppo linguistico ladino.

(5) Funge da segretario un impiegato addetto all' Ufficio caccia e pesca.

(6) Oltre ai compiti elencati negli altri articoli della presente legge, al Comitato caccia sono attribuite le seguenti funzioni:

a) approvazione del calendario venatorio, nel quale, oltre ai periodi di caccia di cui all' art. 4 della presente legge, devono essere riportate le principali disposizioni che disciplinano l' esercizio venatorio;

b) parere sul disegno di regolamento d' esecuzione alla presente legge e su eventuali modifiche da apportare allo stesso;

c) adozione di misure biologiche e di tutela venatoria, nonché incentivazione di ogni attività a favore della fauna selvatica locale;

d) adozione di adeguate iniziative nel campo scientifico e divulgativo.

(7) Le spese relative ai compiti del Comitato caccia sono gestite in economia per mezzo di funzionario delegato, sulla base di programmi annuali deliberati dal Comitato stesso ed approvati dalla Giunta provinciale nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Provincia.

(8) La Giunta provinciale nomina il funzionario delegato di cui al settimo comma fra i dipendenti dell' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(9) Ai membri del Comitato sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti dalla legislazione provinciale vigente. I compensi relativi alle sedute delle commissioni eventualmente istituite dal Comitato caccia sono liquidati e pagati dal funzionario delegato, su distinta sottoscritta dal segretario delle commissioni predette.

ARTICOLO 29

Controllo della fauna

(1) Il Comitato caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti da determinate specie di selvaggina di cui all' art. 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali.

(2) Il presidente del Comitato caccia può permettere

in ogni tempo la cattura e l'uccisione di singoli esemplari delle specie cacciabili di cui all'art. 4, per motivi di sanità e incolumità pubblica, nonchè per la protezione delle colture agricole e boschive, della pesca e della zootecnica.

ARTICOLO 30

Ufficio caccia e pesca

(1) All'Ufficio provinciale caccia e pesca, istituito con legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonchè a quelli elencati in altri articoli della presente legge, sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) controllo sulla gestione ed amministrazione delle riserve private di caccia;
- b) controllo sulla vigilanza venatoria;
- c) segreteria dell'Osservatorio scientifico provinciale;
- d) segreteria del Comitato caccia;
- e) collaborazione con il veterinario provinciale nella lotta alle malattie della selvaggina.

VII VIGILANZA VENATORIA E PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA

ARTICOLO 31

Vigilanza venatoria

(1) La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli organi di polizia forestale, ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(2) Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente

venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto, purchè sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l' agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l' assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall' Associazione.

(3) L' Assessore competente può autorizzare per singole riserve deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente.

(4) Qualora in una riserva per un periodo di 12 mesi non venga garantita la regolare e dovuta vigilanza venatoria, l' Ufficio caccia e pesca provvederà , previa diffida all' Associazione competente, a revocare i permessi di caccia rilasciati. Contro la disposizione dell' Ufficio caccia e pesca è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla sua comunicazione. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, verranno effettuati dagli agenti incaricati dall' Ufficio caccia e pesca.

ARTICOLO 32

Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria

(1) Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell' esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di selvaggina viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l' identità e chiedere l' esibizione della licenza, dei permessi di caccia e della polizza di assicurazione.

(2) In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall' art. 4, comma (4), dall' art. 11, comma (6), dall' art. 14, comma (1) e dall' art. 15, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della selvaggina, delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane ed al sequestro della sola selvaggina nei casi previsti dall' art. 5, nonché dall' art. 15, lettere d), e), f), h) ed l), redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni.

(3) Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

(4) La selvaggina cacciabile sequestrata morta

verrà consegnata per la vendita al gestore del territorio di caccia al quale è stata sottratta ed il presso ricavato potrà essere dallo stesso incamerato, a titolo di parziale risarcimento del danno, solo dopo che sarà stata definitivamente accertata la sussistenza dell' infrazione. La selvaggina non cacciabile sequestrata viene consegnata all' Ufficio provinciale caccia e pesca, che decide sulla sua utilizzazione a seconda del caso. Qualora non venga accertata alcuna infrazione, il prezzo ricavato dalla vendita della selvaggina verrà rimesso all' uccisore.

(5) Qualora gli agenti di vigilanza abbiano notizia o anche solo fondato sospetto di una violazione alla presente legge, devono darne immediata notizia all' Associazione o all' Ufficio provinciale caccia e pesca.

(6) Agli agenti venatori è vietata la caccia nell' ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni, a meno che non ottengano l' autorizzazione dagli organi dai quali dipendono.

(7) Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell' ambito della circoscrizione territoriale loro affidata.

(8) Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di selvaggina cacciabile affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive o parassitarie, nonché capi di selvaggina cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta del presidente del Comitato caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli organi di polizia forestale, purché muniti della licenza di porto d' armi per uso caccia, sono inoltre autorizzati ad abbattere e catturare predatori in ogni ora del giorno e della notte nel periodo stabilito nel calendario venatorio.

ARTICOLO 33

Nomina ad agente venatorio

(1) Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che:

- a) possiedono la cittadinanza italiana e la licenza di scuola media inferiore;
- b) hanno compiuto il 18o anno di età ;
- c) possiedono l' idoneità psichica e fisica per le mansioni connesse con l' esercizio della vigilanza venatoria e diano a tal fine necessario affidamento;
- d) hanno superato l' esame venatorio, nonché quello per guardiacaccia.

ARTICOLO 34

Esame per guardiacaccia

(1) L' esame per guardiacaccia viene sostenuto dinnanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di 5 anni. Questa si compone:

- a) del direttore dell' Ufficio provinciale caccia e pesca, in qualità di presidente;
- b) di due esperti nel settore della caccia, su proposta dell' Assessore competente;
- c) di un esperto in materia forestale;
- d) di un rappresentante dell' Associazione.

(2) La composizione della commissione di cui al primo comma deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i compensi di cui all' art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Il programma e gli indirizzi riguardanti l' esame vengono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(4) Per essere ammesso all' esame di guardiacaccia è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di 6 mesi.

(5) La Giunta provinciale può organizzare direttamente corsi di addestramento per guardiacaccia o affidarne l' incarico ad associazioni o enti ritenuti idonei.

(6) Gli agenti venatori che al momento dell' entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno 3 anni presso l' Amministrazione provinciale, la sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia o presso una riserva di caccia, sono dispensati dal sostenere l' esame per guardiacaccia, purchè entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge facciano espressa richiesta all' Ufficio provinciale caccia e pesca di rilascio del relativo attestato.

ARTICOLO 35

Tutela della selvaggina dai cani

(1) I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in riserva solo sotto la massima sorveglianza possibile. Colui che viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa di cui all' art. 39, lettera h).

(2) I gestori delle riserve delimitano delle aree per l' addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.

VIII DANNI CAUSATI DA SELVAGGINA E DA ATTIVITA' VENATORIA

ARTICOLO 36

Danno causato da selvaggina e da attività venatoria

(1) E' considerato danno causato da selvaggina ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il territorio di caccia. Un danno al bosco causato da selvaggina, ai sensi della presente legge, insorge se l' azione della selvaggina dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento:

a) causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei complessi boscati oppure li peggiora sensibilmente;

b) mette in forse l' esito dei rimboschimenti o la venienza della rinnovazione naturale su superfici a vocazione forestale ed entro il termine fissato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale oppure pregiudica l' insediamento di boschi di nuova formazione entro il lasso di tempo richiesto dalla caratteristiche della stazione; tale danno è dato quando le piantine giovani in occasione di rinnovazione naturale sono state danneggiate oltre il 30%, rispettivamente se la quota - perdita nei rimboschimenti supera il 25%;

c) non consente l' insediamento della rinnovazione naturale nel rapporto di mescolanza necessaria.

(2) E' considerato danno causato da attività venatoria ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali, nonché agli animali domestici durante l' esercizio venatorio o l' attività di sorveglianza o vigilanza venatoria ed attività connesse da parte di coloro che sono a ciò autorizzati, ai sensi della presente legge, dagli agenti di vigilanza e dai cani da caccia.

(3) I gestori delle riserve di diritto e private di caccia devono risarcire i danni causati alle colture agricole e nei boschi privati dalle specie cacciabili.

Il danno causato nell' esercizio dell' attività venatoria deve essere indennizzato da colui che lo ha cagionato.

(4) L' ammontare dei danni causati da selvaggina, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti.

L' ammontare di eventuali altri danni causati da selvaggina viene valutato dagli Uffici dell' Assessorato per l' agricoltura e le foreste.

(5) Se entro il termine di 30 giorni l' Associazione o gli organi della stessa non provvedono ad indennizzare il danno causato da selvaggina e determinato ai sensi del precedente comma, il presidente del Comitato caccia può revocare i permessi di caccia rilasciati per detta riserva ed incaricare idonee persone ad effettuare gli abbattimenti necessari.

ARTICOLO 37

Risarcimento danni ad opera della Provincia

(1) La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da selvaggina:

a) vengano accertati su terreni in cui l' esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli artt. 9, 10 e 15, o nei territori direttamente ad essi confinanti;

b) vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili.

(2) Le richieste di indennizzo devono essere presentate con lettera raccomandata entro il termine di dieci giorni dalla scoperta all' Ufficio provinciale caccia e pesca con l' indicazione della presumibile data dell' eventuale raccolto.

(3) L' ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.

(4) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi ai gestori delle riserve in presenza di danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto. Questi contributi devono essere impiegati per indennizzare i proprietari o gli affittuari dei fondi.

(5) Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta provinciale sulla base dei fondi disponibili, fissa la percentuale che sarà liquidata ai singoli richiedenti quale indennizzo per i danni accertati.

ARTICOLO 38

Prevenzione

(1) La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino all' ammontare massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da selvaggina, la cui idoneità sia accertata dai competenti Uffici provinciali.

(2) Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

(3) La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l' accordo non sia raggiunto entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l' Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

(4) Se il mancato rispetto del piano di abbattimento provoca danni al bosco ad opera della selvaggina, il presidente del Comitato caccia può prescrivere, rispettivamente all' Associazione ed al gestore della riserva privata di caccia, una riduzione numerica della consistenza della selvaggina ungulata e fissare all' uopo un termine.

(5) Se entro il termine stabilito l' Associazione o il gestore della riserva privata di caccia non fa eseguire le disposizioni di cui al precedente comma, il presidente del Comitato caccia può disporre direttamente gli abbattimenti. I trofei ed il ricavato dalla vendita della selvaggina rimangono all' Associazione o al gestore della riserva privata di caccia previa detrazione delle spese sostenute.

IX SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 39

Sanzioni amministrative

(1) Per le violazioni delle disposizioni della

presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 10.000 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sé la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa;
- b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.500.000;
- c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 700.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 15, lettere a), b), c) e q), della presente legge; in caso di recidiva da lire 200.000 a lire 1.500.000; in caso di ulteriore recidiva da lire 300.000 a lire 2.500.000;
- d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 700.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15, lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide selvaggina non cacciabile con esclusione delle specie elencate alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da lire 100.000 a lire 1.500.000 ed in caso di ulteriore recidiva da lire 200.000 a lire 3.000.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 15, lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un orso;
- f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 4, settimo comma, o 5;
- g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi viola le disposizioni degli articoli 19, secondo, terzo e sesto comma, 20, 21 o 22;
- h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 500.000 per chi viola il regolamento di esecuzione o le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo;
- i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 20.000.000 per il mancato adempimento del piano di abbattimento per gli ungulati di cui all'art. 27 della presente legge o delle prescrizioni in esso contenute, commisurate fino al doppio dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla selvaggina presa in considerazione nel piano suddetto, ed accertato dai competenti Uffici provinciali.
Non si applica la sanzione amministrativa se il mancato abbattimento non supera il 20% del numero di capi fissati nel piano di abbattimento

per la relativa specie ungulata o se non è stato constatato alcun danno causato dalla relativa specie.

(2) In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto d' armi per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale.

(3) Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall' ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 40

Applicazione delle sanzioni amministrative

(1) Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell' Ufficio provinciale caccia e pesca, il quale propone alla competente autorità statale anche la sospensione, la revoca o l' esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d' armi.

(2) Con il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa viene disposta anche la confisca amministrativa dei mezzi di caccia e di cattura sequestrati e non consentiti - escluse armi da sparo - e deciso in via definitiva l' utilizzazione della selvaggina sequestrata o della somma di denaro ricavata dalla vendita della selvaggina o del trofeo di caccia.

(3) Quanto previsto al precedente comma si applica anche alle armi sequestrate e non consentite ai sensi dell' art. 14, ove esse non debbano essere trasmesse all' autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell' autorità giudiziaria medesima.

(4) Le armi da caccia sequestrate e consentite ai sensi dell' art. 14, ove non sia proposta la revoca o l' esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d' armi ed ove le armi non debbano essere trasmesse all' autorità giudiziaria per concorso di reati di competenza dell' autorità giudiziaria medesima, vengono restituite al proprietario previo pagamento della sanzione amministrativa dovuta.

(5) Le armi confiscate possono essere usate per scopi didattici, osservate le disposizioni di polizia in vigore sulle armi.

(6) Quanto previsto al precedente comma si applica anche agli altri mezzi di caccia o di cattura confiscati.

X **DISPOSIZIONI FINANZIARIE; TRANSITORIE E FINALI**

ARTICOLO 41

Disposizioni finanziarie

(1) Per le spese di cui agli artt. 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(2) Per la concessione dei contributi di cui all'art. 23 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(3) Per le spese di cui agli artt. 37 e 38 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71215 nello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 21, derivante dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

(4) Gli oneri valutati in lire 2 milioni all'anno per compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato di cui all'art. 28 e delle commissioni d'esame di cui agli artt. 12 e 34, nonché dell'Osservatorio scientifico di cui all'art. 3 faranno carico al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che presenta la disponibilità occorrente, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

(5) Per gli anni successivi al 1987 gli stanziamenti di bilancio per le spese di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

ARTICOLO 42

Disposizioni transitorie

(1) La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all' art. 6 fino all' accertamento dell' Associazione cacciatori più rappresentativa nell' ambito provinciale e fino all' affidamento della gestione all' Associazione predetta e per un massimo di 2 anni.

(2) Con l' entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell' art. 82 del TU 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L' eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

(3) Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 43

Norme abrogate

(1) Sono abrogate le leggi provinciali 3 dicembre 1982, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.

ARTICOLO 44

Clausola d' urgenza

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Bolzano, 17 luglio 1987

ALLEGATO 1:

(Tabella Ristrutturata) Elenco riserve di diritto

Sotto la colonna " Osservazioni" sono elencati:

a) le riserve private di caccia esistenti all' entrata in vigore della presente legge; la rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto, specificata alle colonne 2 e 3;

b) i territori demaniali della Provincia, che costituiscono oasi di protezione ai sensi dell' art. 9, terzo comma; la rispettiva superficie ettariale non è compresa in quella della riserva di diritto.

La superficie ettariale delle oasi di protezione di cui all' art. 9 secondo comma, è compresa in quella della riserva di diritto.

colonna 1: Numero d' ordine

colonna 2: denominazione

colonna 3: estensione in ettari

colonna 4: osservazioni riserve private, oasi di protezione demaniali

ARTICOLO UNICO

1. ACERETO(cc Acereto) 3.212,1957 (ha 928,7396 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

2. ALDINO(cc Aldino) 6.094,3523 Il confine venatorio tra le riserve di diritto di Aldino e Montagna viene formato dal confine tra i comuni catastali omonimi, nonchè dal Rio Nero e dal dorso montuoso sito sulla parte orografica sinistra della Valle Larga.

(ha 191,5765 sono aggregati alla riserva di diritto di Montagna)
(ha 33,2712 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

3. ANDRIANO(cc Andriano) 489,7389

4. ANTERIVO(cc Anterivo) 1.105,4978

5. APPIANO(cc Appiano) 5.968,7889

6. AVELENGO(cc Avelengo) 2.737,3476

7. ANTERSELVA(cc Anterselva) 7.654,8337 (ha 1251,3573 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata; ha 638,3027 - " Ochsenfeld"

8. BADIA(cc Badia) 7.530,9524 (ha 762,8542 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

9. BARBIANO(cc Barbiano) 2.443,2083
10. BOLZANO(cc Bolzano, Dodiciville e Gries) 5.233,4752
(ha 0,0858 CC Gries appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 212.3230 cc Dodiciville - parte riserva " Haselburg"
11. BRAIES(cc Braies) 7.167,5670 (ha 1758,5629 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 148,6515 - " Weckeralpe"
ha 231,2153 - " Grunwald"
ha 227,5626 - " Gufidaun"
12. BRENNERO(cccc Brennero, Colle Isarco e Fleres) 10.630,6256 (ha 798,8997 cc Fleres appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
13. BRESSANONE(cccc Albes, Bressanone, Millan e Sarnes) 1.103,3910
14. BRONZOLO(cc Bronzolo) 745,1244
15. BRUNICO(cccc Brunico, Riscone, San Giorgio, Teodore e Villa S. Caterina) 4.506,5402
16. CALDARO(cc Caldaro) 4.795,5096
17. CAMINATA DI TURES(cc Caminata) 1.373,7911
18. CAMPO TURES(cccc Campo di Tures e Molini di Tures) 2.294,8052
19. CASTELBELLO - CIARDES(cccc Castelbello, Ciardes, Colsano, Juvale, Lacinigo, Montefontana, Montefranco e Montetrumes) 5.384,5413 (ha 1,8739 cc Castelbello appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 404,1560 cc Juvale - " Jufahl"
20. CASTELROTTO(cc Castelrotto) 11.348,5094
(ha 432,5142 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia) Riserva privata: ha 258,1406 - " Salegg"
21. CERMES(cc Cermes) 662,5600 Riserva privata: ha 21,5915 - parte riserva " Menz - Popp"
22. CHIENES(cccc Casteldarne, Chienes, Corti di Pusteria, Monghezzo e S. Sigismondo) 3.383,5484
23. CHIUSA(cccc Lazfons, Chiusa, Fragnes, Gries di Chiusa e Gudon) 5.123,2166 (ha 4,8235 cc Gudon, ha 0,4089 cc Fragnes ed ha 8,6679 cc Lazfons, appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
24. COLLE IN CASIES(cc Colle Casies) 2.759,6077
25. CORNEDO ALL' ISARCO(cc Cornedo) 4.039,4133
26. CORTACCIA(cc Cortaccia) 2.938,5857 Riserva privata: ha 551,9615 - parte riserva " Oberfennberg"

27. CORVARA IN BADIA(cccc Colfosco e Corvara) 3.231,4233
(ha 852,7763 cc Colfosco ed ha 129,2648 cc Corvara
appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
28. CURON VENOSTA(cccc Curon, Resia
S. Valentino e Vallelunga) 19.592,6544 (ha 137,1195 cc
Curon ed ha 1.307,6783 cc Resia appartengono al patrimonio
demaniale della Provincia)
29. DOBBIACO(cc Dobbiaco) 9.347,7050 (ha 2.119,6870 appartengono
al patrimonio demaniale della Provincia)
30. EGNA(cc Egna) 1.812,3403
31. FALZES(cccc Falzes, Grimaldo e Issengo) 3.324,1622
32. FIE'(cc Fiè allo Sciliar) 4.346,9451 (ha 91,4219 appartengono
al patrimonio demaniale della Provincia)
33. FOIANA(cc Foiana) 1.124,0939
34. FORTEZZA - MEZZASELVA(cc Mezzaselva) 4.926,4139
(ha 307,7558 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 170,5606 - " Peisser"
ha 737,0916 - " Puntleid"
35. FUNDRES(cc Fundres) 6.237,1265 (ha 1,085,8770 appartengono
al patrimonio demaniale della Provincia)
36. FUNES(cccc Funes e Tiso) 5.533,0765 (ha 2.573,1448
cc Funes appartengono al patrimonio demaniale
della Provincia)
37. GAIS(cccc Gais, Montassilone, Riomolino e Villa
Ottone 6.034,2582
Riserve private: ha 149,9293
cc Montassilone ed ha 11,2313 cc Gais - " Castel Chela"
ha 540,5908 cc Riomolino - " Heibalpe"
ha 306,2124 cc Riomolino - " Winterstallalpe"
38. GARGAZZONE(cc Gargazzone) 490,2037
39. GLORENZA (parte del cc Glorenza sita
fuori del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio 250,0000
40. LACES(cccc Coldrano e S. Martino al Monte,
nonchè territorio dei cccc Laces, Morter e
Tarres sito fuori del perimetro del Parco
Nazionale dello Stelvio) 4.260,0000 (ha 2,2747 cc S°
Martino al Monte appartengono al patrimonio demaniale della
Provincia)
41. LAGHETTI DI EGNA(cc Laghetti) 554,3141
42. LAGUNDO(cccc Lagundo I, Lagundo II e
Foreste) 2.361,2337 Ai cacciatori aderenti alla riserva di diritto
di Marlengo e iscritti come tali nella lista dei soci 1981 è
consentito, per tutta la durata della loro appartenenza alla
riserva, nel territorio del cc Foresta, esercitare la caccia alla
selvaggina non soggetta al piano di abbattimento di cui all' art°
27. Riserva privata: ha 225,5221 cc Lagundo I - parte riserva

" Leiter - Gojenalm"

43. LAION(cc Laion) 3.435,6476 (ha 292,9892 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

44. LAIVES(cc Laives) 2.425,1853 Riserve private: ha 145,1757 - " Buchner"
ha 140,3697 - " Kohl"
Ha 2,2835 - parte riserva " Haselburg"

45. LANA(cc Lana) 2.484,1281

46. LAPPAGO(cc Lappago) 4.580,3151 (ha 1.333,1279 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

47. LASA(cccc Alliz e Tanas, nonchè territorio dei cccc Oris, Cengles e Lasa sito sulla parte orografica sinistra dell' Adige) 4.915,000

48. LAURENGO(cc 1.420,0958

49. LA VALLE(cc La Valle) 3.320,2812 (ha 583,1490) appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

50. LONGIARU'(cc Longiarù) 3.338,8290 (ha 635,5737 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 175,1645 - " Mundevilla"

51. LUSON(cc Luson) 7.423,5728 Riserve private: ha 549,8263 - " Nivenol"
ha 290,1490 - parte riserva " Bannwald"

52. LUTAGO(cc Lutago) 5.133,8542 (ha 387,1760 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

53. MAGRE' ALL' ADIGE E CORTINA ALL' ADIGE (cccc Magrè , Cortina all' Adige e Faogna) 1.584,5496
Riserva privata: ha 11,4269 cc Faogna - parte riserva " Oberfennberg"

54. MAIA BASSA (parte del cc Maia, nonchè metà dei cccc Merano e Quarazze) 1.585,6458 Il confine tra le riserve di diritto Merano - Maia Alta e Maia Bassa viene formato dal Rio di Lastabianca, nonchè dalle vie Winkel e Castel Gatto
Riserve privata: ha 300,9580 cc Maia - parte riserva " Castel di Nova"

55. MALLES VENOSTA(cccc Burgusio, Clusio, Malles Venosta, Mazia, Piavenna, Planol Slingia e Tarces, nonchè territorio del cc Laudes sito sulla parte orografica sinistra del rio Ram) 18.280,0000 (ha 171,9804 cc Burgusio, ha 19,5197 cc Clusio, ha 3.919,0583 cc Mazia, ha 1.231,8470 cc Planol ed ha 490,0595 cc Slingia appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 211,7820 cc Slingia ed ha 194,7208 cc Clusio - " Monte Maria"

56. MAREBBE(cc Marebbe) 10.114,6806 (ha 4.236,8756 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 121,5290 - " Vigilfeld"

57. MARETA(cc Mareta) 1.714,8838 (ha 9,0557 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

58. MARLENGO(cc Marlengo) 1.279,8379 Riserva privata: ha 99,7930 - parte riserva " Menz - Popp"

59. MELTINA(cc Meltina) 3.689,8970

60. MERANO - MAIA ALTA (metà dei cccc Merano e Quarazze, nonchè parte del CC Maia) 1.045,6390
Il confine venatorio fra le riserve di diritto di Merano - Maia Alta e Maia Bassa viene formato dal Rio di Lastabianca, nonchè dalle vie Winkel e Castel Gatto.

Riserva privata: 89,50 cc Maia - parte riserva " Castel di Nova"

61. MONGUELFO(cc Monguelfo escluse le ppff 1535/ 2 e 1535/ 3 più ha 1.6569 in CC Tesido e precisamente la zona sita fra la strada provinciale e precisamente la zona sita fra la strada provinciale e il rio di Casies) 1.333,1539 (ha 1,8260 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

Riserva privata: ha 132,2270 - parte riserva - " SchlobWald"

62. MONTAGNA(cc Montagna ed ha 191,5765 in cc Aldino e precisamente le località - " Vordere Leiten - Lahnstall", nonchè una parte di " Leiten") 2.082,2154 Il confine venatorio fra le riserve di diritto di Aldino e Montagna viene formato dal confine tra i comuni catastali omonimi, nonchè dal Rio Nero e dal dorso montuoso sito sulla parte orografica sinistra della Valle Larga

63. MONTANA(cc Montana, Elle e Onies) 2.237,2394

64. MONTEPONENTE(cc MontepONENTE e bosco di Velturmo e cioè ha 138,3136 cc Varna I ed ha 411,1283 cc Scaleres) 2.068,4541

65. MOSO IN PASSIRIA(cccc Corvara, Moso e Plata) 16.213,6197 (ha 577,6556 cc Moso, ha 1.393,7616 cc Plata ed ha 1.272,7301 cc Corvara appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

66. MULES(cc Mules) 2.769,1866

67. NALLES(cc Nalles) 1.234,5624

68. NATURNO(cccc Naturno, Stava e Tablà) 6.521,4740 (ha 182,4157 cc Naturno appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

69. NAZ - SCIAVES(cccc Aica, Naz, Rasa, Sciaves e Elvas) 1.951,7323 (ha 10,1382 cc Aica ed ha 9,6689 cc Sciaves appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

70. NOVA LEVANTE(cc Nova Levante) 3.520,3361 (ha 1.563,2395 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 64,7220 - parte riserva " Bewall"

71. NOVA PONENTE(cc Nova Ponente) 10.891,1841

(ha 310,7757 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 104,6327 - " Reiteralpe"
ha 230,3110 - " Scheidner - Hogger"
ha 194,9618 - " Tschufler"
ha 140,7411 - " Halser"
ha 116,7770 - " Sporl"
ha 166,6648 - parte riserva " Bewall"

72. ORA(cc Ora) 1.181,8779

73. ORTISEI(cc Ortisei) 2.424,7869

74. PARCINES(cc Parcines) 4.786,1184 (ha 754,2322 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 129,1965 - parte riserva " Leiter - Gojenalm"

75. PERCA(cc Perca) 3.028,1951 Riserva privata: ha 411,1606 - " Malga Oberhaidacher"

76. PLAUS(cc Plaus) 487,3992

77. PONTE GARDENA(cc Ponte Gardena) 232,5008

78. POSTAL(cc Postal) 672,2186

79. PRATI(cc Prati) 2.943,5464 (ha 85,9934 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

80. PREDOI(cc Predoi) 5.610,3416 (ha 3.038,6121 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

81. PROVES(cc Proves) 1.852,7656

82. PRUNO(cc Stilfes in parte) 727,0000

83. RACINES(cc Racines) 4.938,4725 (ha 222.2917 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

84. RASUN(cccc Rasun di Sopra e di Sotto) 3.186,2697

85. RENON(cccc Renon I, Renon II e Vanga) 11.147,6932
Riserve private: ha 127,5804 cc Renon II - " Maso Egger"
ha 258,8680 cc Renon II - " Norderer"
Ha 110,0115 cc Vanga ed ha 0,0612 cc Renon II
parte riserva " Siebenfahrer"

86. RIDANNA(cc Ridanna) 5.862,0435 (ha 2.227,0683 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

87. RIFIANO - CAINES(cccc Rifiano e Caines) 3.741,4184

88. RINA DI MAREBBE(cc Rina) 1.782,2999

89. RIO DI PUSTERIA cccc Maranza, Rio Pusteria, Valles e Spinga) 7.446,2363 (ha 963,6987 cc Valles appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

90. RIVA DI TURES(cc Riva di Tures) 5.529,2528 (ha 3.108,7079 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

91. RODENGO(cc Rodengo) 2.953,5890

92. SALORNO(cccc Salorno e Cauria) 3.320,1995
93. SAN ANDREA IN MONTE(cccc Eores e San Andrea) (ha 143,8000 cc Eores appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserva privata: ha 38,1882 cc San Andrea - parte riserva " Bannwald"
94. SAN CANDIDO(cccc S. Candido e Monte San Candido) 4.106,0308 (ha 1.200,4843 cc San Candido appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
95. SAN FELICE(cc San Felice) 1.479,6010
96. SAN GENESIO ATESINO (parte del cc San Genesio sito a sud del rio Avigna più ha 98,4213 in cc Valas e precisamente la località " Rappenbichl") 3.951,4778
Il confine venatorio tra le riserve di diritto di San Genesio Atesino e di Valas - Avigna viene formato da rii di Velasio e d' Avigna.
Riserva privata: ha 132.1504 cc S. Genesio - " Lanzoner"
97. SAN GIACOMO IN VALLE AURINA(cc San Giacomo) 2 709,3595 (ha 1015,0818 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
98. SAN GIOVANNI IN VALLE AURINA(cc San Giovanni) 4.647,5277 (ha 1.763,5158 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
99. SAN LEONARDO IN PASSIRIA(cc San Leonardo) 8.347,6123 (ha 484,5585 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
100. SAN LORENZO DI SEBATO(cc San Lorenzo) 2.913,1503
101. SAN MARTINO IN BADIA(cc S. Martino in Badia) 3.659,4303 Riserve private: ha 243,2369 - " Putia" ha 296,8210 - " Cuncan"
102. SAN MARTINO IN CASIES(cc S. Martino in Casies) 4.655,0396
103. SAN MARTINO IN PASSIRIA(cc S. Martino in Passiria) 3.025,6047 (ha 23,8476 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
104. SAN PANCRAZIO(cc S. Pancrazio) 6.156,1780 (ha 142,2609 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
105. SAN PIETRO IN VALLE AURINA(cc S. Pietro) 2.887,2882 (ha 184,5020 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
106. SANTA CRISTINA VAL GARDENA(cc S. Cristina) 2.347,3962 (ha 835,1113) appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
107. SANTA MADDALENA IN CASIAS(cc S. Maddalena in Casies) 3.448,3638 (ha 31,8638 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

108. SARRENTINO(cc Sarentino) 29.873,1341 (ha 376,5100 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 356,2227 - " inderst in Asten"
ha 163,4891 - " maho Heiss"
ha 174,7447 - " Derfler"
ha 162,5790 - parte riserva " Siebenfahrer"
109. SCENA(cc Scena) 4.554,3980 (ha 271,5563 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
110. SELVA DEI MOLINI(cc Selva dei Molini) 4.538,1474
Riserve private: ha 216,5452 - " Putzenalpe"
ha 390,5484 - " Brugger"
111. SELVA DI VAL GARDENA(cc Selva di Val Gardena)
4.006,6442 (ha 1.320,7006 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
112. SENALE(cc SEnale) 1.275,3887
113. SENALES(cccc Certosa, la Madonna e S. Caterina) 17.978,7852 (ha 10,0433 cc Certosa, ha 1.413,0329 cc La Madonna ed ha 1.640,7169 cc S° Caterina appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
114. SESTO(cc Sesto) 6.301,1206 (ha 1.787,0664 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
115. SILANDRO(cccc Coorces, Montemezzodì , Silandro e Vezzano e territorio del cc Covelano sito sulla parte orografica sinistra dell' Adige, nonché la località Ponte di Legno in cc Montetramontana) 7.655,0000 (ha 1.207,8938 cc Montemezzodì appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
116. SLUDERNO (territorio del ccc Sluderno sito sulla parte orografica sinistra dell' Adige) 2.013,0000 (ha 17,6725 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
117. STILVES(cc Stilves in parte) 3.165,6645 (ha 186,9875 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
118. TELVES(cc Telves) 802,4227 (ha 20,2427 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
119. TERENCE(cccc Colli Pusteria e Terento) 4.252,1583
120. TERLANO(cc Terlano) 1.864,6794
121. TERMENO(cccc Termeno e Sella) 1.910,4498 (ha 31,5682 cc Termeno appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
122. TESIDO(cc Tesido esclusa la zona sita fra la strada provinciale ed il rio di Casies più ha 0,7114 in CC Monguelfo e precisamente le ppff 1535/ 3) 3.320,6989
Riserva privata: ha 18,7145 - parte riserva " Schlobwald"
123. TESIMO(cc Tesimo) 3.810,5934 Riserva privata: ha 130,3583 - " S. Giacomo - Grissiano"

124. TIRES(cc Tires) 3.689,2433 (ha 519,5271 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 120,9525 - " Volsegg"
ha 108,6886 - " Volsegggerschwaige"
125. TIROLO(cc Tirolo) 2.494,9786 (ha 64,3653 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
126. TREN(cc Trens) 2.641,7773 (ha 38,4194 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
127. TRODENA(cccc Trodena e S. Lugano) 2.069,7305
128. TUBRE (territorio del cc Tubre sito sulla parte orografica sinistra del rio Ram) 3.040,0000 (ha 551,7634 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
129. ULTIMO(cc S. Valburga, nonchè territorio del cc S. Nicolò sito fuori del perimetro del Parco Nazionale dello Stelvio) 14.545,0000 (ha 215,0747 cc S. Valburga appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
130. VADENA(cc Vadena) 1.350,7432
Riserva privata: ha 236,8443 - " Laimburg - Piglon"
131. VALAS - AVIGNA(cc Valas più la frazione di Avigna in cc S. Genesio Atesino) 2.820,5223
Il confine venatorio fra le riserve di diritto Valas - Avigna e San Genesio atesino viene formato dai rii Valesio e d' Avigna.
(ha 98,5213 del cc Valas sono aggregati alla riserva di diritto di San Genesio Atesino)
132. VALDAORA(cc Valdaora) 4.894,8118
133. VAL DI VIZZE(cc Vizze) 7,758,0359 (ha 3.591,9572 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
134. VALGIOVO(cc Valgiov) 4.247,4349 (ha 306,5116 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
135. VALLE SAN SILVESTRO(cc Valle S. Silvestro)
1.165,1341
136. VANDOIES(cccc Vallarga, Vandoies di Sopra e Vandoies di Sotto) 3.730,3909
137. VARNA(cccc Varna II, NOVacella I e Novacella II, nonché parte dei cc Scaleres e Varna I) 6.867,2525
Il bosco di Velturmo e cioè ha 138,3136 cc Varna I, nonché ha 411,1283 cc Scaleres appartengono alla riserva di diritto Montepoente.
(ha 534,4386 cc Varna II appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)
Riserve private: ha 607,8806 cc Novacella II - " Riol"
ha 401,4808 cc Scaleres - " Steinwend"
ha 365,9025 cc Varna II - " Kunbergalm"
ha 602,9931 cc Varna II - " Hinterflagger"
138. VELTURNO(cc Velturmo) 2.475,6639

139. VERANO(cc Verano) 2.211,9642

140. VERSCIACO E PRATO ALLA DRAVA(cccc Versciaco
e Prato Drava) 2.703,1064

141. VILLABASSA(cc Villabassa) 1.784,9584

142. VILLANDRO(cc Villandro) 3.989,3219
(ha 395,2365 appartengono al patrimonio demaniale della Provincia)

143. VIPITENO(cccc Ceves, Novale, Tunes
e Vipiteno) 3.241,9176 (ha 75,6869 cc Ceves ed ha 0,1186
cc Novale appartengono al patrimonio demaniale della
Provincia).

